



Medaglia d'oro al valor civile

III Settore - Sviluppo del Territorio
Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità

Prot. 71601

ORDINANZA N. 99

DEL -1 DIC. 2022

OGGETTO: Stadio "G. Angelini" – Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici in occasione delle partite casalinghe della Chieti Calcio.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

dato atto che, in data 1.12.2022, si è riunito il Tavolo Tecnico presso la Questura di Chieti, come da verbali in atti d'ufficio, nel quale viene evidenziata l'opportunità di emanare apposita ordinanza riguardante il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallici in prossimità dello Stadio Angelini in occasione delle partite casalinghe della Chieti Calcio, da tre ore prima a un'ora dopo la gara nel raggio di 500 mt. dall'impianto sportivo;

ritenuto opportuno intervenire tempestivamente in tal senso, stante il segnalato perdurare delle situazioni di potenziale pericolo connesse alla disponibilità di contenitori in vetro e lattine da parte delle tifoserie, che potrebbero adoperarle come strumenti di offesa anche contro le forze dell'ordine o contro i giocatori e gli arbitri;

ravvisato pertanto il carattere di necessità e urgenza del presente provvedimento, per le anzidette esigenze di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubbliche, in assenza di soluzioni alternative a carattere permanente;

sentito in merito l'Ass. Al Commercio Dott. Manuel carlo Pantalone;

dato atto di aver trasmesso preventivamente al Prefetto il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000

ORDINA

per le motivazioni suesposte di sicurezza e pubblica incolumità

di vietare in occasione delle partite casalinghe della Chieti Calcio da tre ore prima ad un'ora dopo ogni incontro, all'interno e in prossimità della Stadio Angelini, la vendita e la somministrazione, in forma fissa e ambulante, di bevande in contenitori di vetro o metallici.

Tale divieto dovrà interessare l'area ricompresa nel raggio di mt. 500 dall'impianto sportivo ed in particolare i seguenti esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, presso i quali,

nel periodo indicato, la vendita e la somministrazione delle bevande potrà essere effettuata esclusivamente mediante bicchieri di plastica leggera o di carta, ovvero in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo:

- TABACCHERIA CAFFETTERIA ad insegna "vizi e sfizi" di Di Renzo Matilde: viale Abruzzo, 368;
- BAR WHITE HOUSE: viale Abruzzo, 372;
- BAR annesso a sala slot CHIETI BET s.r.l. : viale Abruzzo snc;
- BAR Atlantic Viale Abruzzo;
- MASE s.n.c di D'Orazio M. & Cerritelli S. : via Tirino 6 angolo viale Abruzzo;
- Caffè RACER: viale Abruzzo Angolo Via Tirino;
- BAR VIMA : via Tirino, 15;
- Il Chiosco di Viola Alessandro p.le Antistadio;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata alle attività commerciali su indicate e trasmessa per opportuna conoscenza alla Questura, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia Municipale e al Settore III – Servizio Sport del Comune di Chieti.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

VISTO

Il Responsabile del Servizio

Commercio

Dr.ssa Angela Falcone

IL SINDACO

Dott. Pietro Diego FERRARA



Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Chieti

Ufficio presso il quale e' possibile prendere visione degli atti:

Servizio Commercio – Igiene e Sanità – Viale Amendola n. 53 – 66100 Chieti 0871 3411

Autorità cui e' possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al tribunale Amministrativo regionale competente;

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.